

Relazione

Il presente decreto costituisce attuazione della disciplina concernente l'Aiuto alla crescita economica, da qui in avanti ACE, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 8 di tale articolo prevede che " Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica."

L'obiettivo perseguito con l'ACE, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell'apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. Si tratta di una misura di riequilibrio che intende migliorare il trattamento di sfavore del capitale di rischio rispetto al capitale di terzi.

La misura di incentivazione del capitale proprio immesso nell'impresa opera con modalità diverse per le imprese assoggettate a IRES e per quelle assoggettate a IRPEF, anche in considerazione della diversa rilevanza giuridica del loro patrimonio netto.

Soggetti IRES

L'ambito soggettivo di applicazione include le società e gli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)*, del tuir e le società ed enti non residenti di cui alla lett. *d)* del medesimo comma 1 con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Una esclusione soggettiva riguarda gli enti non commerciali di cui alla lett. *c)* del medesimo articolo 73, anche se esercenti una attività commerciale.

Sono, altresì, esclusi, per effetto dell'articolo 9 del presente decreto, le società assoggettate alle procedure di:

- a) fallimento, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- b) liquidazione coatta, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- c) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione

straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Trattasi di procedure non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica per le quali, peraltro, si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari.

Per quanto concerne le imprese marittime che si avvalgono della normativa di cui all'art. 155 del tuir, e che determinano il reddito con modalità diverse da quelle ordinarie (cd. tonnage tax), il medesimo articolo 9 stabilisce, indirettamente, che l'ACE spetta anche a tali imprese a condizione che i ricavi, da considerare nella accezione contabile, derivanti dall'attività per la quale si è esercitata opzione per la determinazione del reddito secondo le regole della cd. Tonnage tax non siano prevalenti rispetto ai ricavi complessivi.

L'ACE non trova applicazione in sede di determinazione del reddito delle partecipate estere per le quali opera l'art. 167 del tuir; per tali società, infatti, la determinazione del reddito imputato ai soggetti residenti avviene secondo le specifiche regole domestiche espressamente previste dal medesimo articolo 167.

Il beneficio opera mediante una **deduzione dal reddito complessivo netto** dichiarato dell'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

L'incentivo "interviene" dopo aver determinato il reddito complessivo netto (già ridotto di eventuali perdite pregresse); ne deriva che non può generare una perdita fiscale o una maggior perdita fiscale per l'impresa, ma laddove l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale e quantitativo.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi l'aliquota è fissata al 3 per cento.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, l'entità del "nuovo capitale proprio" va ragguagliata alla durata del periodo stesso al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile determinato su base annuale.

La variazione in aumento di capitale proprio che assume rilevanza agli effetti della disciplina è l'incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31

dicembre 2010, come individuato dalle risultanze del relativo bilancio (sia esso redatto secondo gli standard nazionali che internazionali), con esclusione dell'utile di esercizio.

Va osservato che, in concreto, l'incremento di capitale proprio rilevante esistente a chiusura di un esercizio può essere determinato prendendo direttamente in considerazione gli elementi che concorrono a formarlo e cioè gli accantonamenti di utili e gli apporti in denaro, da un lato, e le attribuzioni ai soci, dall'altro, senza alcuna rilevanza effettiva del dato concernente il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Rilevano come **elementi positivi della variazione del capitale proprio**:

- a) i conferimenti in denaro;
- b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Per quanto concerne i **conferimenti in denaro**, rilevano non solo quelli "tipici" destinati ad aumento del capitale sociale ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva. A titolo esemplificativo, costituiscono conferimenti in denaro i versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale, i versamenti dei soci per sopraprezzo azioni o quote o per gli interessi di congruaggio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

Condizione necessaria per la rilevanza dei conferimenti in denaro è la effettiva esecuzione degli stessi; non rileva, ad esempio, la mera sottoscrizione di un aumento di capitale. Per espressa previsione dell'art. 5, comma 2, lett. a), del presente provvedimento, tuttavia, non rilevano i conferimenti in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati/sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, ancorché eseguiti successivamente a tale data. L'esclusione è coerente con la finalità incentivante della misura agevolativa.

Hanno natura di conferimento in denaro anche le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società ovvero la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale. A tal fine, in coerenza con il dettato normativo, la rinuncia ai crediti o la loro compensazione non può che riguardare esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.

Rileva come conferimento in denaro anche la conversione in azioni di obbligazioni.

Per le stabili organizzazioni di soggetti esteri, il fondo di dotazione e i relativi incrementi devono intendersi in ogni caso quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta da ritenersi congrui dal punto di vista fiscale tenendo conto di principi condivisi in sede

internazionale. Infatti, come qualsiasi impresa indipendente, la stabile organizzazione di una impresa non residente deve avere un proprio fondo di dotazione che, ai fini fiscali, può essere anche "figurativo", nel senso che deve essere comunque determinato ai soli fini fiscali, a prescindere dalle risultanze contabili.

Si evidenzia, inoltre, che per le stabili organizzazioni i riferimenti ai soci o ai partecipanti sono da intendersi alla casa madre.

Restano esclusi gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma 6, del codice civile per i quali, peraltro, sussistono ancora incertezze circa la corretta modalità di imputazione contabile in quanto parte della dottrina ritiene iscrivibili tali apporti come debiti dello stato patrimoniale, anche laddove si tratti di apporti di natura assimilabile al capitale di rischio, nonché dei c.d. Tremonti Bond previsti dall'art. 12 del D.L. 185/2008 (iscritti nella voce 150 "Strumenti di capitale" dello schema del bilancio approvato dalla Banca d'Italia).

Ovviamente, non incrementano il capitale proprio neanche i finanziamenti erogati dai soci, anche se infruttiferi, in quanto gli stessi costituiscono debiti per la società.

Per quanto concerne il secondo elemento rilevante quale variazione positiva del capitale proprio - **l'accantonamento di utili a riserve**, con esclusione di quelle non disponibili - la formulazione normativa, in coerenza con la finalità della norma, deve intendersi riferita a tutti gli utili di esercizio che risultano mantenuti nell'economia dell'impresa, a prescindere dall'accantonamento a riserva. Ad esempio, rilevano anche gli utili portati a nuovo o quelli destinati direttamente a copertura di perdite.

L'utile relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 rileva come incremento del capitale proprio del periodo successivo se accantonato a riserva (nel senso sopra indicato) nel corso del medesimo.

Agli effetti della disciplina dell'ACE, per espressa previsione del comma 5 dell'art. 5 del presente decreto, costituiscono riserve di utili non disponibili - che non rilevano, quindi, come elemento positivo della variazione ACE - le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per obbligo di legge, non sono distribuibili né utilizzabili ad altri fini (copertura perdite e aumenti gratuiti di capitale).

Ne deriva che restano escluse dall'agevolazione, in primis, tutte quelle riserve formate con utili non effettivamente realizzati in quanto derivanti da operazioni di valutazione. Ne sono un esempio:

- la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile (equity method);
- la riserva di cui all'art. 2426, n. 8-bis), del codice civile derivante da attività e passività in valuta;
- la riserva per rivalutazioni volontarie;
- le riserve di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 38/2005.

Per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio secondo lo schema approvato dalla Banca d'Italia sono, ad esempio, da considerare riserve non disponibili quelle iscritte nella voce 130 "riserve da valutazione" (sia quelle con saldo positivo che quelle negative).

Come detto, non possono, altresì, fruire del beneficio le riserve non distribuibili nè utilizzabili a copertura perdite e aumenti di capitale. E' il caso, ad esempio, della riserva per acquisto azioni proprie.

Costituiscono, invece, accantonamenti di utili a riserva rilevanti ai fini del beneficio, ad esempio, la riserva legale e le riserve indivisibili effettuate dalle cooperative e loro consorzi ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Entrambe le tipologie di riserve, infatti, non sono distribuibili ma utilizzabili a copertura perdite. Sono, altresì, rilevanti agli effetti del beneficio le riserve in sospensione d'imposta di cui all'art. 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78/2010 (reti d'impresa); a nulla rileva, infatti, che l'accantonamento a riserva degli utili sia finalizzato all'ottenimento di un regime di sospensione ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto della previsione di cui al citato art. 5, comma 5, del presente provvedimento costituiscono riserve di utili "agevolabili" la riserva statutaria e quella facoltativa in quanto la loro formazione e gli eventuali vincoli al loro utilizzo non derivano da obblighi di legge.

Costituiscono, altresì, elementi positivi della variazione del capitale proprio le riserve disponibili derivanti dalla "riclassificazione" di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità, sempreché tali riserve indisponibili si siano formate a decorrere dal periodo di imposta 2011. In modo speculare, non rilevano le riserve disponibili che hanno fruito dell'ACE dal momento in cui vengono "riclassificate" riserve indisponibili; ad esempio, per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, la costituzione della riserva acquisto azioni proprie di cui all'art. 2357-ter, cc può comunque determinare l'insorgenza di un elemento

negativo della variazione del capitale proprio in misura corrispondente agli utili di esercizio accantonati o riclassificati a tale riserva, a partire dall'esercizio in cui avviene la costituzione, trattandosi di utili accantonati a riserva non disponibile né ai fini della distribuzione, né per aumenti di capitale o copertura perdite. Più precisamente la costituzione della riserva indisponibile ex art. 2357 ter, cc riduce la variazione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che in precedenza abbiano concorso ad aumentarla.

Per quanto concerne gli **elementi negativi della variazione del capitale proprio**, rilevano le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Rilevano, quindi, sia la devoluzione di riserve di utili (ad esempio, distribuzione di dividendi ai soci) sia quella di capitale o riserve di capitale (ad esempio, riduzione del capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, quali la riserva sovrapprezzo azioni, la riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale, la riserva per interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori di nuove azioni).

Nell'art. 5, comma 3, è stata introdotta una previsione finalizzata ad assicurare effetti analoghi a quelli già descritti per i soggetti non IAS adopter in caso di acquisto di azioni proprie da parte di imprese che adottano i principi contabili internazionali che, in base allo IAS 32, rilevino le azioni acquistate a diretta riduzione del patrimonio netto senza procedere alla costituzione della riserva ex art. 2357-ter, cc. In particolare, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa, è stato previsto che l'acquisto azioni proprie così contabilizzato costituisce un elemento negativo della variazione di capitale proprio fino a concorrenza degli utili che abbiano concorso, in precedenza, ad incrementare tale variazione. Simmetricamente, viene specificato che in sede di realizzo delle azioni proprie la variazione di capitale si riepanda in misura corrispondente agli utili già computati con segno negativo in sede di acquisto.

Non rilevano come decremento le riduzioni del patrimonio derivanti da perdite poiché per le stesse non si è in presenza di un atto volontario di devoluzione ai soci. Non rilevano, altresì, le distribuzioni dell'utile dell'esercizio o i decrementi conseguenti a operazioni di fusione e scissione. Per quanto attiene al **momento di rilevanza delle variazioni** del capitale proprio, gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale dalla data in cui assume effetto la compensazione. Il ragguaglio va operato tenendo conto del lasso temporale intercorrente tra la data del conferimento e la chiusura dell'esercizio e la durata complessiva dell'esercizio stesso.

Così, ad esempio, per un conferimento effettuato nel terzultimo mese di un esercizio che ha durata di sei mesi, va indicato il 50 per cento dell'ammontare del conferimento (o della rinuncia al finanziamento o della compensazione).

Nell'ipotesi di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, disciplinata dall'art. 2420-bis del codice civile, la conversione dà luogo ad una variazione in aumento del capitale proprio che assume rilevanza a partire dalla data in cui ha effetto la conversione. E' da tale data, infatti, che il debito viene a trasformarsi in capitale. Ai fini ACE, per espressa previsione dell'articolo 5, anche per i soggetti IAS adopter l'incremento di patrimonio derivante dall'emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva a partire dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione, ancorché per tali soggetti lo IAS 32 obblighi l'emittente dello strumento finanziario a rilevare separatamente, già all'atto della emissione, la componente di patrimonio netto (oltre alla componente di passività finanziaria). Rilevano anche le opzioni relative a emissioni avvenute prima del periodo di imposta 2011; ai fini dell'effetto incentivante, infatti, assume rilevanza sostanziale il periodo in cui è effettuata la scelta per la conversione.

Gli incrementi derivanti dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate, vale a dire dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

I conferimenti in denaro nei periodi di imposta successivi al conferimento stesso rilevano per l'intero ammontare. Ovviamente, ciò vale anche per gli accantonamenti di utili a riserva.

I decrementi rilevano, per l'intero ammontare, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Per le società e per gli enti che partecipano al **consolidato nazionale**, ai sensi dell'art. 6, l'ACE è calcolato in capo a ciascuna società consolidata fino a concorrenza del proprio reddito complessivo netto. L'eventuale eccedenza è trasferita alla *fiscal unit* nei limiti del reddito complessivo globale netto di gruppo fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza non trasferita è computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo dalle singole partecipanti ed è ammessa in deduzione con le medesime regole anzi esposte.

La scelta di un siffatto meccanismo di applicazione dell'agevolazione nell'ambito del consolidato fiscale consente di "sfruttare" appieno il beneficio da parte dei singoli partecipanti e a livello di gruppo; basti pensare a soggetti partecipanti al consolidato con situazioni individuali di perdite fiscali ma con "nuovo capitale proprio" che, per effetto del meccanismo scelto nel presente

provvedimento, possono “trasferire” l’eccedenza alla fiscal unit che potrà utilizzarla per abbattere gli eventuali redditi positivi a livello di gruppo.

Va, altresì, osservato che tale soluzione – evitando la formazione di eccedenze in capo alla fiscal unit – elimina, peraltro, i problemi legati alla individuazione della “paternità” delle stesse in caso di cessazione del consolidato.

Per quanto concerne le eccedenze di “quote ACE” generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato, le stesse non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto delle singole società. Resta, quindi, fermo un orientamento più volte espresso agli effetti del consolidato secondo il quale ciò che si è “generato” prima dell’opzione non deve transitare nel “circuito” della tassazione consolidata.

Ai sensi dell’art. 7, in caso di opzione per la **trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del tuir**, la società partecipata trasparente determina la “quota ACE” spettante e la deduce dal proprio reddito complessivo netto. L’eventuale eccedenza è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai sensi dell’articolo 2. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.

In caso di opzione per la **trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del tuir**, la società partecipata trasparente determina la “quota ACE” spettante e la deduce dal proprio reddito complessivo netto. L’eventuale eccedenza è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione esclusivamente dal reddito d’impresa. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto della stessa.

In attuazione di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, l’articolo 10 reca **disposizioni di carattere antielusivo** tese ad evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio.

Con i commi 2 e 3 dell’articolo 10 sono state individuate alcune operazioni specifiche effettuate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo gruppo al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell’ACE. In particolare,

vi rientrano quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all'interno del gruppo favoriscono capitalizzazioni di comodo. Questo meccanismo di neutralizzazione dell'ACE agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell'apporto in capo alla società ricevente, in coerenza con la posizione di utilizzatrice dell'apporto medesimo e, solo in alcuni casi, direttamente a detrimento degli incrementi di patrimonio netto delle società che ricevono gli apporti.

Per quanto riguarda le operazioni fra società appartenenti al gruppo, i commi 2 e 3 individuano, in sostanza, tre fattispecie cui è riconducibile l'immediata sterilizzazione dell'ACE: i conferimenti in denaro, l'acquisizione di partecipazioni e aziende, l'incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In particolare, il comma 2 mira ad evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell'ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno delle società del gruppo.

La norma è, quindi, finalizzata a evitare che, a fronte di un'unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

I conferimenti in questione sono quelli effettuati da società di capitali ed enti equiparati residenti in favore di altre società di capitali ed enti equiparati residenti.

La sterilizzazione opera sulla società conferente. Peraltro, la precisazione contenuta nell'ultimo periodo del comma 2, secondo cui la riduzione della variazione in aumento del capitale investito prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio, comporta che, una volta ridotta la base di calcolo dell'ACE, per effetto del conferimento in denaro, la riduzione stessa permane anche laddove il controllo venga meno.

Sempre in tema di conferimenti, il successivo comma 3, lettere c) e d), indica come causa di neutralizzazione della base di calcolo dell'ACE, il conferimento in denaro proveniente da soggetti domiciliati in Paesi che consentono lo scambio di informazione ai fini tributari qualora siano controllati da soggetti residenti ovvero da soggetti domiciliati in paesi che non consentono tale scambio.

I motivi che hanno indotto a ritenere utile inserire tali disposizioni di neutralizzazione della base ACE sono da ricercarsi nella circostanza che i conferimenti in denaro che vengono effettuati in favore di società di capitali (o enti equiparati) non residenti, anche se effettuati nei confronti di società del gruppo, non determinano penalizzazioni a carico della società conferente,

contrariamente a quanto risulta, per le ragioni sopra esposte, per i conferimenti infragruppo a soggetti residenti, nella considerazione, evidentemente, che la fattispecie, di per sé, non può produrre una proliferazione della base per il calcolo dell'ACE.

Tuttavia, nelle fattispecie sopra esaminate, allorquando vi sia il pericolo, concreto o astratto, che l'apporto sia stato veicolato da una controllante residente ad un soggetto non residente, gli apporti provenienti dall'estero diventano non idonei ad incrementare la base di calcolo dell'ACE della società conferitaria residente. Quest'ultima, quindi, deve considerare detti apporti, benché effettuati in denaro, come irrilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa alla stessa stregua degli apporti in natura.

Il comma 3 dell'articolo 10, alla lettera a), prevede un meccanismo automatico tendente a ridurre la base di calcolo dell'ACE per un importo pari ai corrispettivi erogati per l'acquisizione delle partecipazioni in società controllate. Il decreto, per ragioni di sistematicità, inserisce tale disposizione all'interno dell'articolo 10 (al comma 3, lettera a), delimita l'applicazione della fattispecie di sterilizzazione agli acquisti di partecipazioni infragruppo e definisce con maggiore puntualità le partecipazioni oggetto della disciplina. L'applicazione generalizzata, riferita anche alle partecipazioni acquistate da "terzi" sul mercato, sarebbe risultata oltremodo penalizzante per le imprese e avrebbe rischiato di "frenare" la libera circolazione delle partecipazioni, considerato, peraltro, il carattere permanente dell'automatismo. Resta ferma l'applicazione della norma antielusiva generale laddove, ad esempio, una impresa controllante faccia capitalizzare una società controllata da soci non appartenenti al gruppo e acquisisca, poi, le relative partecipazioni sul mercato.

Al pari della fattispecie sopra esaminata, anche per i corrispettivi pagati per l'acquisto di aziende il decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto un analogo meccanismo correttivo volto a ridurre la base di calcolo dell'ACE. Anche in questo caso, il decreto "trasferisce" la norma all'interno delle disposizioni antielusive (comma 3, lettera b).

I motivi che hanno indotto a considerare tale fattispecie tra le operazioni a rischio elusivo sono stati quelli di evitare che il trasferimento a titolo oneroso tra società del gruppo di aziende già esistenti all'interno dello stesso possa costituire un veicolo per rigenerare base ACE altrimenti non utilizzabile.

Si è ritenuto di sterilizzare tali operazioni, in modo automatico (in capo all'acquirente), solo se effettuate infragruppo, in quanto una specifica cautela fiscale per le acquisizioni di aziende "sul mercato" sarebbe risultata oltremodo penalizzante in quanto tali operazioni, con minor frequenza

e maggiori difficoltà, possono presentare i connotati della elusività. Per tali casi, si è ritenuta sufficiente la tutela generale sancita dagli articoli 37, comma 3, e 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 che postulano una valutazione, caso per caso, delle concrete situazioni che possono presentarsi.

Al pari di quanto già osservato per i conferimenti in denaro, anche la neutralizzazione della base di calcolo dell'ACE operata sugli acquisti di partecipazioni e aziende ha l'effetto di risultare permanente, in quanto il relativo corrispettivo costituisce una penalizzazione che esplica i suoi effetti anche a seguito di una eventuale successiva cessione della partecipazione o dell'azienda.

Ovviamente, la neutralizzazione opera con riguardo agli acquisti di aziende e partecipazioni in società controllate effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Motivazioni analoghe a quelle indicate per la neutralizzazione dei conferimenti in denaro effettuati da soggetti residenti valgono a giustificare la sterilizzazione operata dal comma 3, lettera e), in merito all'incremento dei crediti di finanziamento. Anche i crediti, infatti, possono risultare uno strumento idoneo a moltiplicare la base di calcolo dell'ACE. In particolare, ciò può attuarsi allorquando la società che riceve il conferimento in denaro presta la disponibilità liquida ricevuta ad altre società affinché realizzino a loro volta conferimenti in denaro utili per generare ulteriore base di calcolo dell'ACE.

Per quanto riguarda la nozione di crediti di finanziamento, per il settore bancario la loro individuazione dovrà avvenire non in base ad un criterio nominalistico o in funzione della collocazione in bilancio, ma della loro intrinseca natura. In particolare, si ritiene che i crediti di cui trattasi siano quelli diversi dai crediti di "funzionamento" (ossia quelli connessi alla operatività bancaria e finanziaria della società del gruppo finanziata), e da quelli eventualmente derivanti da sottoscrizione di titoli di debito. Sono, ad esempio, crediti da finanziamento quelli derivanti da erogazioni in denaro a scopo di mutuo la cui durata sia superiore a 18 mesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Con riguardo alle disposizioni anzi illustrate finalizzate a evitare la moltiplicazione del beneficio, il contribuente può richiederne la disapplicazione mediante istanza presentata ai sensi del comma 8 dell'art. 37-bis del D.P.R. n- 600/1973, laddove ritenga che tale proliferazione del beneficio non si verifichi.

Non si è ritenuto di prevedere alcuna disposizione specifica concernente i riflessi dell'ACE in caso di **operazioni straordinarie** in quanto trovano applicazione, tendenzialmente, i principi generali che connotano tali operazioni.

Per effetto dell'art. 11, in ciascun esercizio la variazione in aumento rilevante ai fini ACE, così come risultante dalla somma di variazioni positive e negative, non può comunque **eccedere il patrimonio netto** risultante dal relativo bilancio (incluso l'utile di esercizio). La funzione limitativa del patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell'ACE che presuppone l'esistenza di un patrimonio "figurativo" non corrispondente alla effettiva entità contabile. Per le stabili organizzazioni, data la natura e la funzione del fondo di dotazione che può assumere anche esistenza "figurativa" diversa da quella contabile, come già precisato, il dato rilevante dovrà essere tratto dalla dichiarazione dei redditi.

Al fine di assicurare effetti analoghi nell'applicazione della disciplina agevolativa tra soggetti IAS *adopter* ed imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, un ulteriore intervento si è reso necessario nel citato articolo 11. Come detto, per le imprese IAS *adopter*, il mero acquisto delle azioni proprie determina una riduzione del patrimonio netto contabile e, quindi del parametro limite dell'art. 11, mentre ciò non accade per le altre imprese che si limitano a costituire la riserva ex art. 2357 cc. Per questo motivo l'art. 11 dispone che il patrimonio netto di bilancio debba essere in ogni caso assunto al netto delle riserve per acquisto azioni proprie. Ovviamente, laddove i soggetti IAS, in caso di acquisti di azioni proprie, provvedano contabilmente non solo a ridurre il patrimonio ma anche a vincolare una riserva indisponibile, il patrimonio netto che costituisce il limite insuperabile per l'agevolazione va decurtato una sola volta.

Soggetti IRPEF

Per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, si assume quale entità agevolabile agli effetti dell'ACE il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio. Nessuna rilevanza assume, pertanto, la variazione del capitale proprio di cui all'art. 5 del presente decreto; il mancato richiamo di tali regole è frutto di una precisa scelta operata al fine di dare diretta rilevanza all'entità contabile del patrimonio netto così come esistente alla chiusura dell'esercizio. In conseguenza di tale scelta, tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (vale a dire, risultante dall'esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Il riferimento al patrimonio netto include anche l'utile dell'esercizio; ovviamente tale entità va considerata al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall'imprenditore o dai soci. Rilevano, altresì, tutte le riserve di utile, a nulla influenzando le specifiche disposizioni sul punto applicabili alle società di capitali e agli enti

commerciali. Si tratta di una scelta dettata anche da esigenze di semplificazione in considerazione della estrema complessità che sarebbe derivata dall'applicazione ai soggetti IRPEF di regole analoghe a quelle previste per le società di capitali. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive dell'art. 10, in quanto compatibili.

Il comma 3 dell'art. 8 stabilisce che la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione dell'IRPEF, nonché delle detrazioni spettanti. In sostanza, la disposizione rende rilevante la quota ACE ai fini della individuazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del tuir; pertanto, il reddito agevolato, in presenza di altri redditi imponibili, concorre alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare. Gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungono a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi. Parimenti, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all'importo del tale reddito.